



Comune  
di Tolentino

Provincia di Macerata

---

# **REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI OPERATIVI DI AUTOTUTELA E CONTENZIONE FISICA IN DOTAZIONE ED USO AGLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA LOCALE**

(approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.34  
del 24/06/2021)

**TITOLO I**  
**AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPII E FINALITA'**

**Art. 1**

**DEFINIZIONI**

1. Il Regolamento sugli strumenti di autodifesa e contenzione fisica in dotazione ed uso agli appartenenti al Corpo Polizia Locale di Tolentino, di seguito definito Regolamento, secondo quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 Regolamento Regionale del 24 ottobre 2017 n. 5 avente ad oggetto "Caratteristiche dei veicoli e degli strumenti operativi in dotazione della Polizia locale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera f), della legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 (Disciplina in materia di ordinamento della Polizia Locale) individua gli strumenti e le modalità di impiego e di utilizzo di cui vengono dotati gli appartenenti al Corpo Polizia Locale di Tolentino.

2. Il Regolamento, nei seguenti Titoli II e III, stabilisce la tipologia, le relative caratteristiche strutturali, il porto, i criteri d'impiego e le misure di sicurezza, rispettivamente, degli strumenti operativi di autotutela e degli strumenti di contenzione coattiva, disciplinandone, altresì, le modalità della relativa formazione teorico-pratica, dell'uso e dell'assegnazione.

**TITOLO II**  
**STRUMENTI DI AUTOTUTELA**

**Art. 2**

**TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA**

1. Gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale devono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come armi, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), per tutti quei servizi che li espongono a rischi e pericoli per l'incolumità personale.

2. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono a mero titolo esemplificativo:

- a) spray antiaggressione;
- b) distanziatore;
- c) giubbotto di protezione balistica;
- d) guanti antitaglio e antiperforazione;
- e) cuscino Tso/Aso;

3. Gli strumenti sono assegnati secondo le seguenti modalità:

- a) in dotazione al Comando:

1) distanziatore;

2) cuscino Tso/Aso;

3) scudo protettivo;

4) casco protettivo

b) in dotazione individuale:

1) spray antiaggressione;

2) giubbotto protezione balistica-antitaglio;

3) guanti antitaglio/antiperforazione.

### **Art. 3**

## **CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA**

### **A) SPRAY ANTIAGGRESSIONE**

1. Gli spray antiaggressione consistono in dispositivi dotati di bomboletta ricaricabile, conformi al decreto del Ministero dell'Interno 12 maggio 2011, n. 103 ( Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009), e contengono una miscela non superiore a 20 millilitri di soluzione contenete Oleoresin Capsicum e una percentuale della sostanza attiva non superiore al 10% con una concentrazione attiva di sostanza pari al 2,5%. La gittata utile non deve essere superiore ai 3 metri. In ogni caso i distanziatori devono essere conformi alla normativa vigente al momento della dotazione agli operatori.

2. Gli strumenti devono essere sigillati all'atto della consegna agli operatori muniti di sistema di sicurezza contro le attivazioni accidentali. Non devono contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene, ovvero aggressivi chimici micidiali. Gli stessi non devono provocare lesioni permanenti all'uomo o agli animali, tale caratteristica deve essere garantita da apposita documentazione attestata dal produttore.

3. Gli spray antiaggressione devono essere forniti con la documentazione tecnica in lingua italiana, anche su supporto informatico, riportante:

a) indicazione delle sostanze contenute e del loro quantitativo;

b) le necessarie istruzioni per il loro corretto uso;

c) l'indicazione delle modalità per far cessare gli effetti irritanti;

d) gli eventuali effetti collaterali riscontrabili;

4. Il Comando provvede a sostituire le bombolette secondo i periodi di scadenza indicati dal produttore

## **B) DISTANZIATORI**

1. I distanziatori consistono in dispositivi di materiale plastico o sintetico, avente caratteristiche tecniche che ne escludono la natura di arma, di lunghezza non superiore a 60 cm , di peso non superiore a gr. 500, non idoneo ad arrecare offesa alla persona e tale, per requisiti costruttivi e di impiego, da non presentare bordi taglienti neppure in caso di rottura. In ogni caso i distanziatori devono essere conformi alla normativa vigente al momento della dotazione agli operatori.

## **C) GIUBBOTTI PROTEZIONE BALISTICA – ANTITAGLIO**

1. I giubbotti di protezione balistica-antitaglio, consistono in indumenti da indossare sopra o sotto la divisa di ordinanza o abiti civili in caso di servizi da espletarsi in tali modalità, realizzati in materiale balistico idoneo alla protezione da aggressioni con armi da fuoco, taglio e da punta.

Ogni giubbotto deve essere dotato di un'etichetta contenente il numero di matricola, la data di fabbricazione, il livello di protezione, le istruzioni per il lavaggio e la data di scadenza del pacco balistico.

2. Il tipo di protezione balistica non può essere inferiore al livello II (classificazione U.S.A.).

3. Il Comando provvede a sostituire i giubbotti di protezione balistica-antitaglio secondo i periodi di scadenza indicati dal produttore che devono riportare la scritta "POLIZIA LOCALE" in maiuscolo, rifrangente di colore bianco sul fronte e/o retro.

## **D) GUANTI ANTITAGLIO/ANTIPERFORAZIONE**

1. Il guanto di protezione antitaglio-antiperforazione è realizzato in materiale idoneo alla protezione delle mani da aggressioni di tipo meccanico (tagli, perforazioni, abrasioni, lacerazioni). Il tipo in uso alla polizia locale deve essere conforme alla normativa EN388 (guanti contro i rischi meccanici) e di livello di protezione non inferiore a 3.

2. Il Comando provvede a sostituire i guanti antitaglio sulla base delle indicazioni fornite dal produttore.

## **E) CUSCINO PER TSO/ASO**

1. Dimensioni: mm 500 x 700 x 120.

2. Peso: 2 Kg.

3. Copertura esterna in Cordura ® 1000 denari con due impugnature nella parte posteriore.

4. Pacco interno assorbente gli urti.

5. Colore blu notte con scritta " POLIZIA LOCALE " tutta maiuscola di colore bianco sul fronte/lato

6. Protezione da lame e aghi.

## **F) SCUDO PROTETTIVO**

1. Il personale può essere dotato di scudo protettivo realizzato in policarbonato trasparente, liscio e resistente agli urti, privo di alcun spigolo vivo e tale da garantire un'ottima visibilità.
2. Lo scudo reca la scritta " POLIZIA LOCALE ", di colore bianco, maiuscola, rifrangente, sul davanti.

## **G) CASCO PROTETTIVO**

1. Il personale può essere dotato di casco protettivo, recante la scritta " POLIZIA LOCALE", di colore bianco, maiuscola, rifrangente.

### **Art. 4**

#### **FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALL'USO**

1. Gli strumenti di autotutela, sono assegnati unicamente agli appartenenti al Corpo Polizia Locale di Tolentino che abbiano sostenuto lo specifico corso teorico-pratico di formazione ed addestramento all'uso, rispettivamente predisposto per ciascun strumento allo scopo di apprendere le idonee modalità e tecniche d'uso, nonché gli aspetti normativi e legali da osservare che ne legittimino l'utilizzo.

### **Art. 5**

#### **UTILIZZO DEGLI STRUMENTI OPERATIVI DI AUTOTUTELA**

1. L'uso degli strumenti indicati nel presente regolamento, in quanto strumenti destinati ad essere utilizzati dal personale che li ha in dotazione soltanto per esigenze di autodifesa è lecito, nei limiti stabiliti dall'art. 52 " Difesa legittima " e art. 54 " Stato di necessità " del Codice Penale, solo per meri fini difensivi ed in caso di necessità diretti a respingere una violenza, gravi minacce o aggressioni in atto allo scopo di disarmare o rendere innocui eventuali aggressori. Il personale che detiene tali strumenti è legittimato ad impiegarli esclusivamente al verificarsi di pericolose condizioni che ne legittimino l'utilizzo per reagire ad un'ingiusta, immediata ed attuale offesa, rivolta a sé o ad altri, non altrimenti evitabile e comunque dopo aver esperito ogni altro utile tentativo per evitare la condizione di conflittualità.
2. Il Comandante ha facoltà di ritirare lo strumento di autodifesa, qualora ne riscontri un abuso o un impiego improprio da parte dell'assegnatario.
3. Il giubbotto deve essere indossato in tutti quei servizi a rischio quali, posti di controllo, interventi ausiliari di ordine pubblico, trattamenti sanitari obbligatori e ogni altra analoga situazione di potenziale rischio e pericolo per l'incolumità degli operatori di Polizia.
4. I guanti sono indossati dal personale ogniqualvolta lo stesso ne ravvisi la necessità in relazione al tipo di intervento da porre in essere.
5. Il cuscino per ASO/TSO viene utilizzato per i servizi di trattamento sanitario obbligatorio.
6. Gli scudi e caschi protettivi sono da utilizzarsi in caso di interventi ausiliari di ordine pubblico, trattamenti sanitari obbligatori e ogni altra analoga situazione di potenziale rischio e pericolo per l'incolumità degli operatori di Polizia.

## **Art. 6**

### **ASSEGNAZIONE E TRASPORTO**

1. L'assegnazione di detti strumenti operativi di autotutela deve risultare da apposito registro di carico e scarico sul quale risultino, con riferimento agli spray antiaggressione e ai giubbotti di protezione balistica-antitaglio, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o deterioramento secondo le indicazioni fornite dai produttori.
2. Gli spray antiaggressione OC sono assegnati in dotazione individuale ed in via continuativa.
3. I distanziatori sono assegnati individualmente e temporaneamente, di volta in volta, in funzione degli specifici servizi comandati ed appositamente preordinati per l'esecuzione di quei particolari compiti di polizia locale, che li facciano ritenere necessari in base alle direttive impartite dal Comandante. Al termine del turno di servizio, coloro i quali hanno ricevuto i dispositivi, devono prontamente riconsegnarli al Comando.
4. I dispositivi di autotutela non possono essere utilizzati per fini privati, né possono essere ceduti a terzi, fatta eccezione per le ditte specializzate al fine di eseguire eventuali manutenzioni degli strumenti.
5. Gli strumenti di autodifesa devono essere collocati nell'apposita custodia fissata alla cintura uniforme. Nei casi in cui la divisa non sia corredata della cintura esterna, la bomboletta spray è portata nelle tasche dell'indumento più esterno dell'uniforme o nel borsello di servizio, secondo le indicazioni specificamente date dal Comandante.
6. Il personale che svolge servizi in alta uniforme non porta gli strumenti previsti nel Regolamento.
7. Nello svolgimento dei servizi autorizzati in abiti civili, gli strumenti stessi devono essere portati in modo comunque non visibile.
8. Il personale assegnatario degli strumenti operativi di autotutela deve custodire diligentemente gli strumenti in dotazione anche mediante l'applicazione, sempre e comunque, delle misure di sicurezza previste per il maneggio degli strumenti difensivi.
9. Il Comandante, può determinare i casi in cui, per particolari e specificati motivi, il personale non venga dotato, anche temporaneamente, degli strumenti di autodifesa.

## **Art. 7**

### **OBBLIGO DEL RAPPORTO**

1. L'assegnatario dello strumento di autodifesa, qualora l'abbia utilizzato, è tenuto a produrre, all'indirizzo del Comandante, un immediato rapporto diretto a specificare le circostanze che hanno indotto all'uso dello strumento difensivo assegnatogli in dotazione, indipendentemente dalla redazione degli atti di Polizia Giudiziaria che ne potranno seguire.

**TITOLO III**  
**STRUMENTI DI CONTENZIONE**

**Art. 8**

**TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI DI CONTENZIONE**

1. Gli strumenti di contenzione coattiva in dotazione agli appartenenti al Corpo, non classificati come arma, né come strumenti atti ad offendere, sono le manette di sicurezza costituite da due bracciali metallici, con settori dentati stabilmente agganciabili ai polsi, uniti da snodo a catena.

**Art. 9**

**FORMAZIONE ED USO**

1. Le manette di sicurezza sono assegnate unicamente agli appartenenti al Corpo Polizia Locale di Tolentino che abbiano seguito un apposito corso di formazione teorico-pratico, volto a fare apprendere le pratiche modalità d'uso dello strumento di contenzione e gli aspetti legali da rispettare, compreso quanto previsto dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, relativamente alla tutela della dignità della persona.

**Art. 10**

**ASSEGNAZIONE E TRASPORTO**

1. Le manette di sicurezza sono assegnate in dotazione individuale ed in via continuativa.
2. Il Comandante, può determinare i casi in cui, per particolari e specificati motivi, il personale non venga dotato, anche temporaneamente, degli strumenti di contenzione.

**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 11**

**NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa rinvio alle leggi statali, ai regolamenti, alle leggi e ai regolamenti della Regione Marche, alle circolari ministeriali in materia.

**Art. 12**

**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal sedicesimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.